

Circol@re nr. 21 del 12 OTTOBRE 2018

FLAT TAX IN ARRIVO

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

*Si sta definendo in questi giorni la **Manovra fiscale per il 2019**, ma l'**estensione del regime forfetario** (come strumento per un graduale avvio della "**FLAT TAX**") è una opzione **data ormai per certa**, seppur non ancora definita nei dettagli.*

IL REGIME FORFETARIO VIGENTE

Il **regime forfetario vigente**, disciplinato dall'art. 1, commi 54-89, della legge n. 190/2014, prevede, esclusivamente per le persone fisiche **con ricavi non superiori ad un limite predefinito, un'imposizione fiscale forfetaria** (a tutti gli effetti una **FLAT TAX**), con un'aliquota fissa del **5%** per le **nuove attività/startup** ovvero del **15%** per le **attività già in essere**, da applicare ad una **base imponibile determinata forfetariamente a seconda dell'attività svolta**.

Attività	Limite ricavi 2018	Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande (codice Ateco 10 - 11)	45.000 euro	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio (codice Ateco 45 - da 46.2 a 46.9 - da 47.1 a 47.7 - 47.9)	50.000 euro	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (codice Ateco 47.81)	40.000 euro	40%
Commercio ambulante di altri prodotti (codice Ateco 47.82 - 47.8)	30.000 euro	54%
Costruzioni e attività immobiliari (codice Ateco 41 - 42 - 43) - (68)	25.000 euro	86%
Intermediari del commercio (codice Ateco 46.1)	25.000 euro	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (codice Ateco 55 - 56)	50.000 euro	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (codice Ateco 64 - 65 - 66 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 85 - 86 - 87 - 88)	30.000 euro	78%
Altre attività economiche (codice Ateco da 01 a 03 a 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 84 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99)	30.000 euro	67%

Tra le ulteriori **agevolazioni previste** per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario ricordiamo:

- **esonero dall'applicazione, liquidazione, dichiarazione e versamento IVA** (come contropartita il forfetario non può recuperare l'IVA assolta sugli acquisti);
- **esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica e dallo spesometro;**
- **esonero dalla registrazione di corrispettivi, fatture di acquisto e fatture emesse;**
- **esonero dagli studi di settore;**
- **esonero dall'IRAP.**

Ricordiamo che **attualmente il regime forfetario è riservato ai soggetti:**

1. che abbiano sostenuto **spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori**, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti. Alla determinazione del limite concorrono gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, nonché le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari;
2. per i quali il **costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell'esercizio, i 20.000 euro**. Non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, arte o professione. Rilevano, invece, nel calcolo del limite: per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale degli stessi determinato alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato; per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto. I beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, arte o professione e per l'uso personale o familiare, concorrono alla formazione del predetto limite nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Non concorrono, infine, al calcolo del limite dei 20.000 euro i beni strumentali all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'impresa il cui costo unitario non sia superiore a 516,45 euro.

Non possono avvalersi del regime forfetario:

- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea, o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicurino un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
- i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all'art. 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale;
- i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell'anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

IL NUOVO REGIME FORFETARIO (IN DISCUSSIONE)

Le proposte attualmente in discussione prevedono **l'innalzamento, a decorrere dal 2019 del limite di ricavi fino a 65mila euro** (o addirittura **100mila euro**).

Non sappiamo quando le ipotesi diverranno certezze.

L'approvazione della Manovra fiscale potrebbe anche slittare fino agli ultimi giorni del 2018, ma **poiché è probabile che l'adozione del nuovo regime a decorrere dal 2019 sia possibile solo per chi già nel 2018 avrà rispettato il nuovo limite è opportuno prestare fin d'ora molta attenzione**, al fine di evitare di fatturare anche solo 100 euro in più del tetto massimo che consente l'accesso al regime o scoprire di non potervi aderire per una causa ostativa che poteva essere rimossa.

La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NaDef) 2018, approvata dal Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 2018, riporta solo poche indicazioni di principio: ***"I cambiamenti allo studio consistono nell'innalzamento della soglia di ricavi e delle spese per il personale e per beni strumentali a cui si applica il regime dei minimi, beneficiando così una platea più ampia di artigiani, piccoli imprenditori e professionisti"***.

Secondo anticipazioni della stampa specializzata, l'esecutivo dovrebbe però inserire nel prossimo provvedimento anche **alcuni correttivi per evitare di premiare chi non ha spese**, tra cui i **"finti autonomi", che usano strumenti e sede lavorativa del committente**.

###

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

